



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 67 del 04/09/2026

Istituzione della rete regionale della cardioprotezione “Campania Cardioprotetta”

Proponenti: Raffaele Aveta



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione della rete regionale della cardioprotezione “Campania Cardioprotetta”

A iniziativa del Consigliere

Raffaele Aveta



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Rete regionale della cardioprotezione)

Art. 3 (Piano regionale “Campania Cardioprotetta”)

Art. 4 (Sistema informativo regionale)

Art. 5 (Registro regionale degli operatori BLSD)

Art. 6 (Formazione, informazione e sensibilizzazione)

Art. 7 (Fondo regionale “Campania Cardioprotetta”)

Art. 8 (Norma finanziaria)

Art. 9 (Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera p), dello Statuto della Regione Campania, che prevede politiche di tutela della salute fondate sulla prevenzione, e della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonché nel rispetto della normativa statale vigente in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, istituisce la rete regionale della cardioprotezione, denominata "Campania Cardioprotetta".
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, programmazione sanitaria e organizzazione dei servizi territoriali, persegue in particolare le seguenti finalità:
 - a) rafforzare l'integrazione tra i dispositivi presenti sul territorio e il sistema dell'emergenza sanitaria territoriale;
 - b) assicurare standard uniformi di cardioprotezione sull'intero territorio regionale;
 - c) favorire la presenza di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, con particolare riguardo alle aree interne, montane, rurali, insulari e ai territori caratterizzati da maggiore distanza dai presidi dell'emergenza-urgenza;
 - d) promuovere la formazione e la sensibilizzazione della cittadinanza sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'utilizzo dei DAE;
 - e) sostenere gli enti locali nella realizzazione e manutenzione della rete territoriale di cardioprotezione.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 2

(Rete regionale della cardioprotezione)

1. La rete regionale della cardioprotezione “Campania Cardioprotetta” costituisce il sistema regionale di coordinamento delle attività di cardioprotezione, volto a garantire la diffusione omogenea dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), la loro piena operatività e l'integrazione con il sistema dell'emergenza sanitaria territoriale.
2. Alla rete regionale partecipano, secondo le rispettive competenze:
 - a) la Regione Campania;
 - b) i Comuni e gli altri enti locali;
 - c) le aziende sanitarie locali;
 - d) le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria territoriale;
 - e) gli altri enti del Servizio sanitario regionale;
 - f) la Croce Rossa Italiana, gli altri enti del Terzo settore, le associazioni operanti nel settore dell'emergenza sanitaria e della protezione civile, nonché gli altri soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della cardioprotezione che aderiscono alla rete regionale;
 - g) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale aderenti alla rete regionale della cardioprotezione.
3. La Regione promuove il coordinamento tra i soggetti appartenenti alla rete regionale, favorendo l'integrazione delle attività di programmazione, installazione, manutenzione, monitoraggio, formazione e informazione, nel rispetto della normativa statale vigente.
4. I Comuni concorrono all'attuazione della rete regionale secondo gli indirizzi definiti dal Piano regionale e, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) collaborano all'individuazione delle aree prioritarie per l'installazione dei DAE;
 - b) favoriscono la diffusione delle postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico;
 - c) promuovono iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali e con i soggetti appartenenti alla rete regionale.
5. I Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, nonché quelli appartenenti alle aree interne individuate dalla programmazione regionale, possono esercitare le attività previste dal comma 4 in forma associata o mediante convenzioni con altri enti locali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Piano regionale “Campania Cardioprotetta”)

1. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale “Campania Cardioprotetta”, di durata triennale.
2. Lo schema del Piano regionale è trasmesso alla Commissione consiliare competente per l’acquisizione del parere. In sede di predisposizione dei Piani successivi al primo, il relativo schema è corredato da una relazione sullo stato di attuazione del Piano precedente.
3. Il Piano costituisce lo strumento di programmazione della rete regionale della cardioprotezione e definisce, in particolare:
 - a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
 - b) gli standard territoriali di cardioprotezione;
 - c) gli indirizzi per il coordinamento tra i soggetti appartenenti alla rete regionale;
 - d) le priorità di intervento nei territori caratterizzati da maggiori tempi di accesso ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, con particolare riguardo alle aree interne, montane, rurali e insulari.
4. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 116/2021 e nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro della salute 16 marzo 2023, la definizione degli standard territoriali di cardioprotezione è volta ad assicurare uniformità, equità e accessibilità nella distribuzione dei DAE sull’intero territorio regionale e a ridurre progressivamente gli squilibri territoriali, tenendo conto:
 - a) della popolazione residente;
 - b) delle caratteristiche geomorfologiche del territorio;
 - c) dei tempi di percorrenza dei mezzi di soccorso e della distanza dai presidi dell’emergenza-urgenza;
 - d) della presenza di luoghi a elevata affluenza o di particolare rilevanza sociale, sportiva, scolastica, culturale, turistica e produttiva;
 - e) della distribuzione dei DAE già presenti sul territorio regionale e dei dati relativi agli interventi del sistema di emergenza sanitaria territoriale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 4

(Sistema informativo regionale)

1. La Regione istituisce il Sistema informativo regionale “Campania Cardioprotetta”, quale strumento di supporto alla programmazione, al monitoraggio e al coordinamento della rete regionale della cardioprotezione, assicurandone l’interoperabilità con i sistemi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118”, in conformità agli articoli 6 e 7 della legge n. 116/2021 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Sistema informativo regionale comprende una piattaforma informatica per il censimento, la mappatura, la geolocalizzazione e il monitoraggio dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presenti sul territorio regionale, con l’indicazione dei soggetti responsabili individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 116/2021.
3. La piattaforma consente, in particolare:
 - a) la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni relative ai DAE;
 - b) il monitoraggio, anche da remoto, dello stato di efficienza e manutenzione dei dispositivi;
 - c) l’adozione di sistemi automatici di allerta relativi alle scadenze dei controlli periodici e dei componenti essenziali dei DAE, anche ai fini del servizio di segnalazione periodica previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 116/2021.
4. Il soggetto responsabile di cui all’articolo 6, comma 2, della legge n. 116/2021 cura l’aggiornamento delle informazioni relative ai DAE per i quali è stato individuato, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 5

(Registro regionale degli operatori BLS)

1. È istituito, presso la Direzione generale competente in materia di tutela della salute, il Registro regionale degli operatori formati nelle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di defibrillazione precoce (BLS), gestito dalla medesima Direzione generale.
2. Il Registro raccoglie i dati relativi agli operatori sanitari e ai soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie in possesso di attestati di formazione rilasciati secondo la normativa vigente, ai fini del monitoraggio delle competenze disponibili sul territorio e della programmazione delle attività della rete regionale della cardioprotezione.
3. Agli attestati registrati nel Registro è associato un identificativo univoco regionale ai fini della loro tracciabilità e verifica. La registrazione non incide sulla disciplina del rilascio, della validità e dell'efficacia degli attestati né costituisce requisito per l'utilizzo dei DAE nei casi consentiti dalla normativa statale.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità di organizzazione, alimentazione, aggiornamento e consultazione del Registro e individua i soggetti autorizzati all'accesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 6

(Formazione, informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla diffusione della cultura della cardioprotezione e delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di defibrillazione precoce (BLSD), mediante iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione, in coerenza con l'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 8 della legge n. 116/2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito della rete regionale, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e in particolare con la Croce Rossa Italiana e gli altri enti del Terzo settore.
3. La Regione promuove, in particolare, iniziative volte a:
 - a) favorire la conoscenza delle tecniche BLSD e dell'utilizzo dei DAE;
 - b) diffondere la cultura della cardioprotezione nei luoghi di lavoro, dello sport, della cultura, del turismo e dell'aggregazione sociale;
 - c) realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 7

(Fondo regionale “Campania Cardioprotetta”)

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi della presente legge, è istituito il Fondo regionale “Campania Cardioprotetta”, destinato al finanziamento degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all’articolo 3.
2. Il Fondo è finalizzato, in particolare:
 - a) all’acquisto, all’installazione, alla sostituzione, alla manutenzione e alla geolocalizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), da destinare ai soggetti appartenenti alla rete regionale della cardioprotezione;
 - b) alla concessione di contributi ai Comuni e agli altri soggetti appartenenti alla rete regionale della cardioprotezione per le finalità di cui alla lettera a);
 - c) alla realizzazione delle attività di formazione, informazione e sensibilizzazione previste dalla presente legge;
 - d) alla realizzazione e al potenziamento degli strumenti organizzativi, informatici e tecnologici necessari al funzionamento, al monitoraggio e al coordinamento della rete regionale della cardioprotezione;
 - e) alle misure di incentivazione previste dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 116/2021, per l’installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.
3. Nell’impiego delle risorse del Fondo la Regione assicura priorità agli interventi destinati ai territori caratterizzati da maggiori tempi di accesso ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, con particolare riguardo alle aree interne, montane, rurali e insulari.
4. La Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di cui all’articolo 3, definisce con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e il riparto delle risorse del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed equa distribuzione territoriale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per la dotazione del Fondo regionale “Campania Cardioprotetta” è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, per un importo complessivo di euro 3.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti); contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2026-2028 sono ridotte di pari importo per ciascuna annualità del medesimo triennio.
3. Per gli esercizi finanziari successivi, alla dotazione del Fondo si provvede con le risorse stanziare dalla legge di bilancio.
4. La Regione promuove il coordinamento e l'integrazione delle risorse derivanti da fondi europei, nazionali ed eventuali cofinanziamenti degli enti locali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.